



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Visto il decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e in particolare l'articolo 12, che istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo di premialità per le politiche di rimpatrio;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 4, comma 1, che attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Ritenuto opportuno fornire una direttiva generale per l'attività amministrativa volta all'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato sul fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 53 del 2019;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e principi generali)

1. Il presente decreto reca una direttiva generale per lo svolgimento dell'attività amministrativa volta all'utilizzo delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 53 del 2019 (di seguito "Fondo").
2. Gli interventi finanziati dal Fondo sono volti a incentivare la particolare collaborazione di Stati non appartenenti all'Unione Europea nella riammissione di cittadini dei predetti Stati presenti in modo irregolare sul territorio nazionale.
3. Gli interventi finanziati dal Fondo sono parte qualificante delle misure stabilite dal Governo per il contrasto ai traffici di esseri umani e si svolgono nel pieno rispetto dei diritti umani e degli obblighi che discendono dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dal diritto internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Articolo 2

(Paesi destinatari)

1. Possono essere destinatari di iniziative finanziate dal Fondo gli Stati con cui l'Italia o l'Unione europea hanno concluso accordi o intese comunque denominati, concernenti la riammissione dei cittadini di una parte presenti nel territorio dell'altra parte in posizione irregolare.
2. Gli interventi finanziati con il Fondo possono altresì incentivare la stipula o l'entrata in vigore di nuovi accordi o intese con le finalità di cui al comma 1 o l'attuazione di obblighi già assunti.
3. Per l'identificazione dei Paesi destinatari degli interventi, la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie si avvale anche di dati ed elementi informativi acquisiti dalle rappresentanze diplomatiche e dalle competenti strutture del Ministero dell'interno.

Articolo 3

(Settori degli interventi)

1. A valere sul Fondo possono essere finanziati interventi nei seguenti ambiti:
 - a) sostegno alle istituzioni dei Paesi destinatari, anche mediante programmi di formazione e di rafforzamento delle capacità istituzionali, incluso in materia di controllo delle frontiere e prevenzione e contrasto dei traffici di esseri umani;
 - b) programmi di sostegno per la protezione di rifugiati e migranti particolarmente vulnerabili;
 - c) rimpatri volontari assistiti di migranti verso i Paesi d'origine;
 - d) reintegrazione nei Paesi destinatari dei soggetti riammessi ai sensi degli accordi di cui all'articolo 2, anche tramite lo sviluppo delle comunità locali.

Articolo 4

(Modalità di attuazione e soggetti attuatori)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può attuare gli interventi finanziati dal Fondo in gestione diretta o avvalendosi di soggetti attuatori individuati tra le altre amministrazioni pubbliche italiane, l'Unione Europea o organizzazioni internazionali. Gli interventi possono comprendere il finanziamento di iniziative realizzate, eventualmente in collaborazione con altri donatori, mediante il sostegno al bilancio generale o settoriale dei Paesi destinatari.
2. Sulla base di intese comunque denominate con i Paesi di cui all'articolo 2, la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie stipula intese tecniche con i soggetti attuatori di cui al comma 1, volte a stabilire gli obiettivi, le modalità di realizzazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
3. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie emette ordinativi di pagamento diretti in favore dei soggetti attuatori di cui al comma 1.

Articolo 5

(Monitoraggio e valutazione degli interventi)

1. Una quota delle risorse destinate a ciascun intervento, di norma non eccedente il 15% dell'importo totale del medesimo, può essere destinata a coprire gli oneri per il monitoraggio e la valutazione delle iniziative, per i quali è consentito il ricorso a qualificati soggetti italiani o stranieri, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici. Per le iniziative realizzate avvalendosi delle strutture dei Paesi destinatari, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, sono fatte salve le specifiche disposizioni dei rispettivi ordinamenti interni.
2. I soggetti attuatori, sulla base della pertinente normativa vigente, riferiscono alla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, a cadenza di norma almeno semestrale e a conclusione degli interventi, circa l'utilizzo delle risorse loro destinate a valere sul Fondo.
3. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, anche di propria iniziativa e con la collaborazione dell'amministrazione centrale e degli uffici all'estero, riferisce al Ministro sull'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 4.


Articolo 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 24/12/2019

IL MINISTRO





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero 4115/2737 del 24/12/2019, con oggetto ESTERI ATTO DI
INDIRIZZO FONDO DI PREMIALITA' PER LE POLITICHE DI RIMPATRIO pervenuto a questo Ufficio di
controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA -
SCCLA - 0000447 - Ingresso - 09/01/2020 - 11:35 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/01/2020 n.

155

Il Magistrato Istruttore
ANGELA PRIA
(Firmato digitalmente)





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UCB MINISTERO AFFARI ESTERI

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO FONDO DI PREMIALITA' PER LE POLITICHE DI RIMPATRIO .

Si comunica che il provvedimento numero 2737 del 24/12/2019 emanato dal 5011 - DGRI Ufficio I Matricola, protocollato da questo Ufficio in data 09/01/2020 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 245

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero 15 in data 20/01/2020.

Data 20/01/2020

Enrico Bauzulli